

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 20 luglio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:*

## Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste

### Art. 1.

1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la *Federal Reserve Bank* di New York e il Governo britannico, nella misura di lire 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la *Federal Reserve Bank* di New York.

### Art. 2.

1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per

effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme

di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12.000.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE